Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta – Andria - Trani

RIP. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI ED INFRASTRUTTURE

UFFICIO STAFF E SEGRETERIA AL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE N. 296 DEL 11-04-2024

ATTO DI FORMALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7.4 DEL R.R. N. 18/2013 (VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PRESENTATA DALLA DOTT.SSA TIZIANA DIMATTEO, IN QUALITÀ DI DIRETTRICE GENERALE DELLA ASL BT, DENOMINATO "PNRR MISSIONI 6.C.1.1 E 6.C.1.3 REALIZZAZIONE DI UNA "CASA DELLA COMUNITÀ" A BISCEGLIE - VIA DEGLI ARAGONESI", IN CATASTO AL FG. 5 P.LLE 15, 16, 17, 2636, 2785 E 2787.

Firmatario	RIP. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI ED INFRASTRUTTURE ARCH. GIACOMO LOSAPIO
Nr. Reg. Generale	296 del 11-04-2024
Nr. Reg. Emittente	36 del 11-04-2024
C.I.G.	

IL DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria espletata da Antonio Attili, anche quale responsabile dell'istruttoria, rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della corruzione.

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza

Vista l'istanza, presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Bisceglie, in data 13.03.2024 – prot. 17220, da parte della Dott.ssa Tiziana Dimatteo, in qualità di Direttrice Generale dell'ASL BT, e dell'Ing. Carlo Ieva in qualità di RUP – Direttore dell'Area Tecnica dell'ASL-BT, denominato – "PNRR – Missioni 6.C.1.1 e 6.C.1.3 – Realizzazione di una "Casa della Comunità" a Bisceglie in Via Degli Aragonesi";

Esaminata la proposta di variante, consistente nella modifica alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, con la possibilità di attuare opere di "ristrutturazione edilizia", consistenti nella demolizione e ricostruzione, con diversa sagoma e volumetria, dei corpi di fabbricati fatiscenti, insistenti sul lotto costituito dalle particelle catastali 15,16,17,2636,2785 e 2787 del foglio di mappa 5 del Comune di Bisceglie, il tutto finalizzato alla realizzazione di una "Casa della Comunità" e cioè, di una struttura sanitaria in cui i cittadini possono accedervi per i bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

Preso atto che:

- il lotto di intervento ricade all'interno di un'area già ceduta in favore dell'ASL per la realizzazione di una struttura sanitaria extra-ospedaliera, a seguito di un PUE in attuazione di un accordo di Programma, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 540 del 27/06/2012, che prevedeva l'attuazione di una variante al PRG, da "area per attrezzature sanitarie ed ospedaliere (ex Zona F)", alla realizzazione di una "struttura di assistenza sanitaria extra-ospedaliera, verde pubblico attrezzato, servizi e residenze";

- detto PUE è stato già sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006, con determina n. 78 del 04.04.2011 del Servizio Ecologico Regionale di esclusione dalla procedura VAS;

- con successiva delibera di Giunta Municipale n. 28 del 18/12/2014, è stato approvato definitivamente il Piano Urbanistico Esecutivo (PUE), presentato dai soggetti attuatori, relativa alla porzione dell'area, al netto di quella ceduta all'ASL (di mq. 6100), il tutto secondo quanto previsto dal richiamato AdP (Accordo di Programma) del 27/06/2012.

- con la citata deliberazione di Giunta Municipale n. 28/2014, le vecchie costruzioni individuate con le p.lle 16 e 17 del Fg. 5, a seguito di osservazioni, venivano sottoposte a tutela di salvaguardia;

- con l'adeguamento del PRG al PUTT/p – approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1072 del 19/06/2018, i citati immobili individuati con la p.lle 16 e 17 del Fg. 5, sono stati classificati come

“Edifici di pregio” regolamentati dall’art. 9 delle NTA “Patrimonio storico urbano”, fermo rimandando le modalità attuative previste al comma 3 dello stesso articolo che recita:

[*…] comma 3. - Per perseguire gli obiettivi di tutela dei Tessuti storici extramoenia e degli* ***Isolati o Edifici*** *di pregio di cui al comma 1, lett. b) e c) la VARIANTE definisce una disciplina basata sulla* ***modalità attuativa diretta*** *e stabilisce le condizioni da soddisfare nel caso di interventi di riconfigurazione morfologico funzionale, la cui complessità comporta una disciplina basata sulla* ***modalità attuativa indiretta****, così come indicato nella* ***Tabella A*** *“Disciplina dei Tessuti extramoenia e degli Isolati e edifici di pregio”. Nel caso in cui gli Edifici di pregio costituiscano anche ATD del PUTT/P, si applica anche la disciplina di tutela di cui all’art. 5. Nel caso in cui gli Edifici di pregio siano inseriti all’interno di ambiti di trasformazione, essi con le relative pertinenze vanno stralciati da detti ambiti.*

Per gli “Isolati e edifici di pregio”, la Tabella A prevede, tra le varie **categorie di intervento “diretto”**, le opere di: manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), risanamento conservativo (RC), restauro (R), opere interne (OI),

Nello specifico, trattandosi di un intervento di pubblica utilità, si propone come variante, quella di inserire tra le categorie degli interventi “diretti”, anche quelli di: *demolizione e ricostruzione - (DR1, DR2, DR3), così come definiti dalle NTA di adeguamento del PRG al PUTT/p, al Capo 3° - Categorie di Intervento - Art. I.16 Categorie di intervento urbanistico-edilizio*;

Vista l’istruttoria condotta dal SUE (autorità procedente) con la quale è stato verificato che:

- L’intervento di variante, consiste nella mera modifica tra le categorie di **interventi “diretti”** ammissibili esclusivamente agli immobili esistenti sul lotto in oggetto, classificati dall’adeguamento del PRG al PUTT/p, come Edifici di pregio con l’aggiunta della ulteriore categoria di intervento ammissibile:

- ***demolizione e ricostruzione - (DR1, DR2, DR3)****;*

- l’intervento proposto riveste un interesse di pubblica utilità di natura socio-sanitaria;

- detta variante si rende necessaria per la reale fattibilità dell’intervento proposto, tenuto conto dello stato di fatiscenza delle costruzioni esistenti e dalle condizioni statiche compromesse dei corpi di fabbrica presenti sul lotto di intervento;

- l’intervento di variante proposta risulta conforme alla destinazione urbanistica dell’area per struttura di assistenza sanitaria extra-ospedaliera;

Dato atto che:

- la Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 – “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, dispone che sono sottoposti a V.A.S., secondo le disposizioni della stessa legge, i piani o i programmi la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, i cui provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa V.A.S., ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della Legge;

- il Regolamento regionale n. 18 del 09/10/2013 di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44, ha disciplinato i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica

assoggettabilità a VAS di piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale o della destinazione d'uso dei suoli, per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente;

- all'art. 7 del citato Regolamento, è stata disciplinata la procedura per l'esclusione dalla VAS per i Piani Urbanistici Comunali che rispettano le specifiche condizioni contenute nel medesimo articolo in esito alla conclusione della procedura nello stesso previsto;

- al comma 7.2, lettera a) dell'art.7 del predetto Regolamento, è disposto che "modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a: punto V. – "modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

- ai sensi del predetto comma 7.2, lettera a) punto V dell'art.7, si ritengono assolti gli adempimenti in materia di V.A.S. all'esito della conclusione della procedura disciplinata dal comma 7.4";

- al comma 7.4 del Regolamento, è disposto pertanto per l'assolvimento di quanto sopra che, "*ai fini della registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS [...] l'autorità procedente, trasmette all'autorità competente un'attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di V.A.S. per un determinato piano urbanistico comunale, allegando i documenti necessari allo svolgimento dell'eventuale verifica da parte dell'autorità competente, così individuati:*

• copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;

• elaborati del piano urbanistico comunale;

• eventuali contributi, pareri e osservazioni pertinenti al piano urbanistico comunale, già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;

- al comma 7.5 del Regolamento, è altresì disposto che "*la registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS è svolta precedentemente all'adozione del piano urbanistico comunale [...] e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione"*;

- la predetta comunicazione è effettuata dall'Autorità procedente esclusivamente per via telematica attraverso la pubblicazione sul portale V.A.S. della Regione Puglia, dando atto della conclusione della procedura di registrazione nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali.

Rilevato che:

- per la proposta di variante urbanistica in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 7.2 lettera a) punto V. del Regolamento Regionale 09.10.2013, n. 18, in quanto:

1) comporta modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e che pertanto è possibile attestare la sussistenza delle condizioni di esclusione delle procedure di V.A.S;

- necessita procedere alla comunicazione della già menzionata esclusione mediante la pubblicazione sul portale V.A.S. della Regione Puglia del presente provvedimento, costituente atto

di formalizzazione ed attestazione delle condizioni di esclusione, unitamente agli elaborati allegati trasmessi dal progettista incaricato;

Visto:

- Il D. Lgs. n. 152/2006

- la Legge Regionale Puglia n. 44 del 14/12/2012;

- il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013;

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 in materia di Amministrazione trasparente.

- lo Statuto Comunale;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, ricorrono gli elementi di procedibilità della presente determinazione, sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6-bis della ridetta Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l'astensione dal relativo procedimento;

- secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003, nonché dal D. Lgs n. 33/2013, la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione e sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale del Comune e sarà liberamente consultabile;

Dato atto che l'istruttoria tecnica del presente provvedimento dirigenziale è stata curata dall'Arch. Andrea Porcelli, Responsabile del SUE, e quella amministrativa è stata curata dal Dott. Antonio Attili;

Visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) del Comune di Bisceglie, ai sensi del D.L. n. 80/2021 convertito con modifiche in Legge n. 113/2021, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 15/12/2022;

Vista la legge n. 190 del 06/12/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. recante disposizioni di comportamento dei pubblici dipendenti;

Assunta, pertanto, la legittimità ad emanare il presente provvedimento in forza dei predetti decreti e riscontrata, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa e, in particolare, delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle norme previste dal codice di comportamento;

Dato atto che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e delle norme previste dal codice di comportamento, rispetto all'adozione del presente atto;

Ritenuto, quindi, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. 267/2000, senza subordinarne l'efficacia all'attestazione di regolarità contabile da parte del Dirigente della Ripartizione Finanziaria, in quanto lo stesso non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto l'art. 107 comma 1) del precitato D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per tutto quanto riportato in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) **Di dare atto** che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e delle norme previste dal codice di comportamento, rispetto all'adozione del presente atto né in capo all'istruttore né in capo al Dirigente firmatario.

2) **Di ritenere** la premessa e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) **Di stabilire** che la presente Determinazione costituisce, ai sensi del comma 7.4 dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013, Atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante urbanistica, denominata "PNRR – Missioni 6.C.1.1 e 6.C.1.3 – Realizzazione di una "Casa della Comunità" a Bisceglie – Via Degli Aragonesi, in catasto al fg. 5 - p.lle 15-16-17-2636-2785-2787.

4) **Di attestare** che la citata variante urbanistica denominata "PNRR – Missioni 6.C.1.1 e 6.C.1.3 – Realizzazione di una "Casa della Comunità" a Bisceglie – Via Degli Aragonesi" soddisfa le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 comma 7.2. a) punto V. del Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013 di attuazione della Legge Regionale n. 44/2012.

5) **Di procedere** alla comunicazione della predetta esclusione, mediante la pubblicazione per via telematica sul portale V.A.S. della Regione Puglia della presente determinazione e degli elaborati allegati trasmessi e acquisiti al Protocollo generale del Comune di Bisceglie in data 13.03.2024 - prot. n. 17220.

6) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

7) **Di dare atto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

8) **Di dichiarare** il presente provvedimento dirigenziale immediatamente esecutivo, nonché disporre la sua pubblicazione nei termini di legge all'Albo Pretorio on line del Comune.

Firmatario	RIP. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI ED INFRASTRUTTURE ARCH. GIACOMO LOSAPIO
Nr. Reg. Generale	296 del 11-04-2024
Nr. Reg. Emittente	36 del 11-04-2024
C.I.G.	

11-04-2024

IL DIRIGENTE
ARCH. GIACOMO LOSAPIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il dirigente arch. Giacomo Losapio che assume l'atto dichiara:
- Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis t.u. 267/00
- Che non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione.

11-04-2024
Il Dirigente
arch. Giacomo Losapio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa